



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

**Provvedimento n. 25/26**

**20 Maggio 2026**

## IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

**Referto Arbitrale:** pervenuto presso questo ufficio in data 12 /5/26

**Nei confronti di:** XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

**Qualità:** Sostenitore

**Società di riferimento:** XXX XXXXXXXX

**GARA :** Campionato Italiano GPG Under 14

**Data:** 11 Maggio 2026

**Luogo:** Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale, sia all'interessato che alla Società di riferimento;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuto alcuno scritto difensivo da parte della società, ma solo dal prevenuto a mezzo del proprio difensore a cui è stato conferito mandato;
- preso atto delle dichiarazioni testimoniali allegate alle note difensive;
- appurato che il prevenuto non è tesserato FIS ma che è pacifico che, nelle circostanze dell'evento, era sostenitore della società indicata in epigrafe del presente provvedimento;
- ritenuto che si tratta di violazione di norma regolamentare commessa da sostenitore di società partecipante alla competizione;
- considerato che l'atteggiamento assunto dal deferito, soprattutto in ragione della costante e ripetuta violazione del regolamento, consistita nello stazionare in area riservata ed interdetta al pubblico durante la fase di eliminazione diretta, così come descritto nel referto arbitrale e per quanto emerge anche dalle note difensive, costituisce violazione del regolamento ed è dunque meritevole di sanzione;
- considerato che, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza ( ex multis Cass. Civ 328/2019 e ed anche Collegio di Garanzia Dello Sport, Decisione 72/25 prot. 852/25) il referto arbitrale è assistito da fede privilegiata e dunque le dichiarazioni in esso contenute non possono essere revocate se non all'esito dell'eventuale giudizio di querela di falso;
- ritenuto che le dichiarazioni dei testimoni prodotte dall'incolpato tendono a dimostrare, più che altro, circostanze negative piuttosto che fatti positivi inerenti allo specifico momento della avvenuta contestazione, in contrasto con il principio della prova, per cui "*negativa probanda non sunt*", e che in ogni caso le stesse sono, oltre che riferite alla fase a giorni, differente dalla fase ad eliminazione diretta, allorquando, invece, sono accaduti i fatti oggetto di contestazione



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

disciplinare, contraddittorie rispetto alle scuse professate, nell'immediatezza dell'accaduto, così come certificate anche nel referto arbitrale, il che fa ritenere la sussistenza di un sostanziale riconoscimento della violazione;

- ritenuto infine che le avverse deduzioni difensive non possono trovare accoglimento nella parte in cui si ritiene, erroneamente, che nei cc.dd. corridoi interdetti, il divieto di accesso fosse previsto solo nel momento più intenso della gara e che quindi, verso le fasi finali della stessa, non avesse più senso la permanenza di detto divieto che, invece, è previsto dalla norma regolamentare non solo per consentire ai tecnici ed agli atleti i propri spostamenti in maniera più agevole, ma soprattutto per ragioni di sicurezza, e che la mancanza di personale che garantisca la osservanza del divieto non è causa esimente della violazione contestata, né può far presumere che il divieto medesimo fosse decaduto;

- Visti gli artt. 18, 20, 23 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina a XXX XXXXXXXXX, la sanzione della multa di euro 300,00 per responsabilità oggettiva per i fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del RDG il giorno 20 Giugno 2026 secondo le modalità che saranno indicate dalla Segreteria Federale competente all'esecuzione delle sanzioni.
- Avverte la predetta Società Schermistica che in ipotesi di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 20 co. 2 RDG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23 co. 3 RDG.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crisi